



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 48 DEL 23-10-2020

Reg. generale n. 134 del 23-10-2020

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19: MISURE ORGANIZZATIVE PER L'AFFLUSSO AL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI NELLE GIORNATE 31 OTTOBRE, 1 NOVEMBRE E 2 NOVEMBRE 2020.
--

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contingentamento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/793 del 3 giugno 2020*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 dell'8 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 7 settembre 2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 12 agosto 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 13 agosto 2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 16 agosto 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 21 settembre 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 21 settembre 2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 25 settembre 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 26 settembre 2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 7 ottobre 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 dell'8 ottobre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;

Considerato che in detti atti si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Dato atto che la Commemorazione dei defunti è un momento importante e significativo per la comunità e di preghiera e riflessione per i nostri affetti più cari;

Ritenuto necessario, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, al fine di evitare assembramenti di persone legati alla ricorrenza della Commemorazione dei defunti, di provvedere alla regolamentazione degli accessi all'interno del cimitero comunale con contingentamento dell'affluenza e dettando modalità e durata della permanenza all'interno dello stesso;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che attengono alla sicurezza e all'ordine pubblico, dover adottare la presente ordinanza contingibile e urgente;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 267/2000, in particolare l'art. 54 contenenti la previsione del potere sindacale di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti;
- lo statuto comunale;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

nei giorni di sabato 31 ottobre 2020, domenica 1 novembre 2020 e lunedì 2 novembre 2020 l'apertura del cimitero comunale dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, nel rispetto delle seguenti regole di accesso e fruibilità:

- accesso contingentato, con predisposizione di percorsi separati in entrata ed in uscita, e presenza temporanea massima all'interno della struttura di 200 persone;
- dopo il primo accesso, verrà consentita l'entrata all'utenza nella misura di una persona in entrata per ogni persona che vi fuoriesca, ad eccezione di persone con problemi di deambulazione che necessitano di accompagnamento costante;
- la durata di ciascuna visita, con sosta all'interno della struttura, per un massimo di 60 minuti;
- obbligo di indossare la mascherina all'interno della struttura cimiteriale e all'esterno ogni qualvolta venga meno la condizione di isolamento sociale;
- vietare ogni forma di assembramento al suo interno (comprese le cappelline ivi presenti);
- lo svolgimento della funzione religiosa, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, con il limite massimo di partecipazione di n. 200 fedeli e svolgimento all'aperto, nell'area interna al cimitero opportunamente allestita, nel rispetto del distanziamento sociale, dalle ore 15:30 alle ore 16:30 circa nelle giornate di domenica 1 novembre 2020 e lunedì 2 novembre 2020;

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza:
 - alla ditta Service One s.r.l. con sede in C.da Ferretti, 27, Castorano (AP), attuale aggiudicataria del servizio di custodia e gestione del cimitero comunale;
 - al Funzionario responsabile I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e per la pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio comunale telematico;
- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura ed alla Questura territorialmente competenti, al Comando provinciale dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale;
- che la presente ordinanza venga trasmessa al Coordinatore del Gruppo comunale di Protezione civile Cav. Francesco Fortuna, per l'impiego dei volontari in attività di assistenza ed informativa alla cittadinanza in ausilio al Comando Polizia Locale;

AVVERTE altresì

- che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno proporre:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro 60 gg. dalla notifica anche a mezzo di pubblici proclami,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., decorrenti ambedue i termini dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento;
- che in caso di inottemperanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con l'applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa di cui al combinato disposto del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 come modificato in sede di conversione dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

INFORMA

- che il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dott. Luca Squadroni, Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi cimiteriali".

Il SINDACO
Franco Capponi